

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto del contratto è la fornitura di materiale igienico sanitario destinato all'utilizzo del personale dipendente della CTP S.p.A. così come descritto nel presente capitolato, da cui deriva il perfezionamento del relativo rapporto contrattuale tra la CTP e la ditta aggiudicataria.

Tutti gli articoli richiesti in gara dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche minimali riportate nei prospetti offerta **Allegato 3**.

Il fabbisogno biennale è da intendersi indicativo e non vincolante per la CTP SpA. Le forniture saranno richieste secondo esigenze aziendali.

Art. 2 SCHEDE TECNICHE, ETICHETTATURA, QUALITÀ

2.1 Schede Tecniche

La ditta aggiudicataria deve fornire le schede tecniche, in lingua italiana e ben leggibili, di tutto il materiale oggetto di fornitura. Tali schede tecniche rimangono in dotazione agli uffici preposti dell'Azienda CTP SPA e vanno aggiornate qualora vi fossero dei cambi/sostituzioni di prodotti nel corso degli anni esclusivamente dovute al verificarsi delle casistiche previste al successivo punto 2.3.

In riferimento alle singole tipologie di articolo richiesto le relative schede tecniche dovranno riguardare, in generale i dati di sicurezza ai sensi di legge, ovvero devono contenere:

- a) la composizione / in formazione sugli ingredienti;
- b) le considerazioni sullo smaltimento;
- c) le informazioni sul trasporto;
- d) le proprietà fisiche e chimiche;
- e) l'indicazione dell'eventuale presenza di prodotti pericolosi (nome chimico della sostanza pericolosa, simbolo di pericolosità, frasi di rischio e prudenza, etc.);
- f) le misure di pronto soccorso;
- g) le misure antincendio;
- h) le misure in caso di fuoriuscita accidentale;
- i) la manipolazione e lo stoccaggio;
- j) il controllo dell'esposizione / protezione individuale;
- k) la stabilità e la reattività;
- l) le informazioni tossicologiche.

2.2 Etichettatura

Tutto il materiale oggetto di fornitura deve essere munita di etichettature a norma di legge ovvero riportare sulle confezioni tutte le informazioni necessarie per identificare i prodotti (composizione chimica) e ottimizzarne l'utilizzo (modalità di consumo).

Devono essere chiaramente indicati:

- a) nome e destinazione d'uso del prodotto;
- b) caratteristiche tecniche;
- c) concentrazione dei singoli componenti;

- d) modalità d'impiego;
- e) biodegradabilità di tensioattivi;
- f) indicazione del responsabile dell'immissione in commercio (produttore);
- g) contenuto di fosfati;
- h) indicazioni di pericolosità contraddistinte con simboli e lettere.

2.3 Qualità

Il materiale fornito deve essere a basso impatto ambientale documentato da idonee Certificazioni di Qualità e corrispondere per caratteristiche e confezione alle schede tecniche di cui al precedente punto. Il materiale deve corrispondere a quello offerto, pertanto i prodotti da consegnarsi nell'intera durata contrattuale devono coincidere esattamente con i prodotti offerti in sede di gara. Qualora si verificassero delle eccezionali condizioni d'irreperibilità di un determinato prodotto (o anche per motivi d'introduzione in commercio di prodotti innovativi e diversi rispetto a quelli originariamente aggiudicati), la ditta affidataria deve concordare con l'Azienda CTP S.p.A. il tipo di prodotto sostituibile in alternativa, concordando dunque un articolo di qualità equivalente o superiore allo stesso prezzo di quello sostituito.

La CTP S.p.A. si riserva la facoltà di sottoporre ad analisi tecniche di laboratorio, presso istituti legalmente riconosciuti, campioni prelevati dalla merce consegnata.

La ditta aggiudicataria si obbliga ad accettare la relazione finale d'analisi e, nel caso in cui la merce non corrisponda alle norme prescritte, a pagare le relative spese di analisi.

Art. 3 PREZZI UNITARI CONTRATTUALI

I prezzi unitari oggetto di offerta di gara, come espressi sull'Allegato 3 dei singoli lotti, IVA esclusa, costituiranno i prezzi contrattuali.

Tali prezzi offerti rimarranno fissi ed invariati per l'intero periodo di validità del contratto. Non è prevista alcuna revisione prezzi.

I prezzi unitari contrattuali si intendono omnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo.

Art. 4 MODALITA' E TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA

4.1 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata. I singoli ordini verranno perfezionati di volta in volta (secondo esigenze aziendali), e inviati dalla CTP SpA a mezzo FAX o all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario in sede di gara.

Per ogni buono di ordine ricevuto dovrà essere emessa unica fattura anche a fronte di più consegne.

4.2 Tempi di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate entro il termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di trasmissione di ciascun ordinativo presso il magazzino CTP sito alla Via del Tratturello Tarantino, 5/7 – Taranto, o altre sedi indicate tempo per tempo nel seguente orario:

- 7,00 - 13.30 dal lunedì al sabato (giornate festive escluse)

La CTP si riserva di chiedere consegne effettuate con modalità e/o tempistica diverse da quanto sopra indicate; in questo caso le variazioni saranno specificate sull'ordinativo trasmesso. Gli ordinativi classificati "urgente" dovranno essere evasi entro 3 giorni lavorativi dalla ricezione.

La consegna della merce dovrà essere accompagnata da relativo documento di trasporto che, collocato all'esterno di eventuali imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiudicataria, il numero dell'ordine CTP, la descrizione e le quantità del materiale, codice di riferimento e prezzo.

La merce viaggia a totale rischio e pericolo del fornitore. Saranno a carico del fornitore tutti gli oneri di trasporto, imballo e movimentazione occorrenti per assicurare la consegna a terra presso il nostro magazzino. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art. 1698 c.c..

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 6 del presente Capitolato.

Il fornitore che, per cause di forza maggiore documentate e comprovate non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di un proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. La CTP SpA si riserva di concedere la proroga.

4.3 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato dalla CTP Spa per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Ogni materiale in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione.

Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.

4.4 Collaudo della merce

La CTP potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale un collaudo visivo. Saranno rifiutati materiali che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, la CTP si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 60 giorni dalla data di consegna del materiale.

4.5 Collaudo negativo e Resi

Prodotti che non dovessero risultare conformi all'ordine o che dovessero presentare vizi palesi o occulti dovranno essere sostituiti a cura della ditta aggiudicataria senza ulteriori aggravii di spesa. In tale eventualità l'operazione di sostituzione dovrà avvenire entro i tre giorni lavorativi successivi dalla ricezione della contestazione, ferme le condizioni di cui ai precedenti punti.

In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 6 la CTP SpA potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

Art. 5 GARANZIA

Il fornitore garantisce i materiali forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 6 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese entro 3 giorni dalla contestazione, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

Art. 6 PENALI

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

6.1 Penali per ritardo sul termine di consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari al 2% del valore del materiale non fornito e fino alla data di effettiva consegna. Decorsi 15 giorni di ritardo, la CTP spa si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

Qualora la CTP SpA dovesse riscontrare il reiterato ritardo nella consegna dei materiali potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6.2 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni tre dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali

predette. Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo della fornitura, la CTP SpA si riserva di risolvere il contratto/ affidamento fornitura.

Art. 7 LIQUIDAZIONE FATTURE

La liquidazione delle fatture, previa verifica tecnico/amministrativa positiva e acquisizione, a cura della CTP, di D.U.R.C. regolare, in corso di validità, e dei dati inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sarà predisposta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse.

La fattura emessa e regolarmente accettata sarà soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti ("Split payment"), di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/72.

Pertanto, la fattura dovrà essere emessa con IVA esposta e contenere la seguente indicazione o una ad essa equivalente:

"Fattura emessa in regime di scissione dei pagamenti, ex art. 17-ter del D.P.R. 633/72".

Per eventuali ritardi nei pagamenti, la CTP S.p.A. potrà riconoscere esclusivamente gli interessi moratori, al tasso legale, calcolati dalla scadenza dei pagamenti. Eventuali contestazioni sospenderanno così il termine di pagamento relativamente alla fattura oggetto del contendere. In tal caso alla ditta non spetteranno interessi per il ritardato pagamento

Art. 8 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio.

Art. 9 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i.

Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per:

- 1) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della CTP SpA o a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 2) eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà della CTP SpA o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.
- 3) La CTP SpA è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla

mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 10 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. L'eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà "ipso iure" la risoluzione d'ogni vincolo contrattuale.

Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto e il relativo credito ad altra Impresa. In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con la CTP, ferma la facoltà di quest'ultima di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno.

Art. 11 SPESE PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, registrazione, copie, ecc.) sono previste a carico della ditta aggiudicataria. Il contratto, tuttavia, sarà assoggettato a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 CLAUSOLA DI MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque correlata a qualsiasi titolo al contratto stesso, dovrà essere preventivamente devoluta all'organismo di mediazione della Camera di Commercio di Taranto iscritta al R.O.C. del Ministero della Giustizia. In caso di prosieguo della controversia foro competente sarà quello di Taranto.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.LGS. n° 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono dalla C T P trattati per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti della legge stessa. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la C T P in persona del legale rappresentante, l'Amministratore Unico Avv. Egidio Albanese, il quale ha nominato il responsabile del trattamento dei dati personale (DPO), contattabile all'indirizzo mail: dirigentemovimento@pec.ctptaranto.eu.

DFM

Il RUP
Dott.  Portulano

L'Amministratore Unico
Avv. Egidio ALBANESE

7